

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro I - Disposizioni generali**  
**Titolo I - Degli organi giudiziari**

### **Art. 65 Custode**

La conservazione e la amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.

Il compenso al custode è stabilito, con decreto, dal giudice dell'esecuzione nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato.